

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2006 - Deliberazione N. 734 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - **L.R. n.21/02 - Diritto allo studio universitario - Programmazione degli interventi regionali - Anno Accademico 2006/2007**

PREMESSO

- che la Legge Regionale n.21 del 3/09/02, adeguamento alla legge 2/12/91 n.390, dettante norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario, prevede oltre a nuovi interventi e relative modalità di attuazione, l'istituzione di apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale denominate " Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U " - in seguito anche ADISU;

-che i preesistenti Enti per il Diritto allo studio Universitario sono stati trasformati in Aziende, con la sola esclusione di quello di Salerno, che è attualmente commissariato.

-che i criteri per la elaborazione da parte degli Organismi di Gestione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) dei bandi di concorso delle borse di studio destinate a studenti universitari per l'A.A. 2006/2007 sono determinati dalla Legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari"; dal DPCM 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e dalla Legge regionale n. 21 del 2002.

-che il DM 23 febbraio 2006 ha confermato la vigenza per l'A.A. 2006/2007 del DPCM 9 aprile 2001;

-che la presente programmazione è relativa alle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA), indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM. 9 aprile 2001 (borse di studio, servizio alloggio, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale), nonché al servizio mensa.

-che le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania.

VISTO

- che il Decreto del MIUR del 23/02/2006 ha predisposto gli aggiornamenti degli importi minimi delle borse per le diverse tipologie di studenti;

-che si è attivato come consuetudine il confronto tecnico con gli Organismi di Gestione DSU per la definizione di comuni procedure ai fini dell'attivazione degli interventi;

VISTA

- la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante la riforma delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale che, all'art. 6, dispone che si applichino le disposizioni di cui alla Legge n°390 del 02/12/1991 in materia di Diritto allo Studio Universitario anche agli studenti delle predette Istituzioni iscritti ai corsi ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

RILEVATO

- che il precitato D.P.C.M 9/04/2001 estende l'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. n. 549/95) agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;

RITENUTO

- pertanto, di definire, in armonia con le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 9/4/2001, i criteri cui dovranno attenersi gli Organismi di Gestione per il DSU per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del "Diritto allo Studio Universitario", anche in ossequio alla disposizione contenute nell'art. 32 comma 1, 2 e 3 della Legge Regionale n. 21 del 3 settembre 2002;

RITENUTO

- che vadano altresì confermati i criteri di riparto degli stanziamenti tra gli Organismi di Gestione per il DSU. così come previsti nelle precedenti programmazioni, al fine di distribuire i fondi regionali provenienti dalla U.P.B. 3.10.28 del Bilancio 2006 per la quota parte corrispondente ai capitoli 4804 e 4810 del bilancio 2006, in proporzione alla popolazione universitaria 2005- 2006 alla data del 31/03/06

VISTA la L.R. n. 21/02;

VISTA la L.390/91;

VISTO il D.P.C.M. 9/04/2001;

SENTITI gli Organismi di Gestione per il DSU.;

PROPONE e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

- per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate,
- di approvare la programmazione per l'anno accademico 2006/2007, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli indirizzi e i criteri di attuazione degli interventi ai sensi dell' art. 32 della L.R. n. 21/02 ed in conformità alle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, prorogato anche per l'anno accademico 2006/2007 in particolare per quanto attiene alle prestazioni dei livelli minimi essenziali da esso previsti e che si intendono applicare con il presente atto amministrativo, nonché i criteri di riparto dei fondi da attribuire ai nuovi Organismi di Gestione per l'attuazione degli interventi finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;
- di incaricare il Settore Ricerca Scientifica e Università, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti dell'adempimento della presente programmazione procedendo con formali Decreti Dirigenziali, all'assunzione di impegni di spesa, al riparto degli stanziamenti e alla liquidazione della spesa stessa;
- di dare attuazione ed efficacia alla presente Delibera subordinando la stessa all'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente o alla decorrenza dei termini come previsto dalla L.R. 21/02;
- di inviare alla competente Commissione Consiliare permanente per il rilascio del relativo parere;
- di inviare per l'esecuzione all' AGC Ricerca Scientifica ed ai Settori "Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese " e " Stampa e Bollettino Ufficiale " per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Diritto allo Studio Universitario. (DSU) Programmazione per l'A. A. 2006/2007

<u>Premessa</u>	2
<u>I. Normativa di riferimento</u>	2
<u>II. Copertura finanziaria del DSU</u>	2
<u>III. Destinatari degli interventi</u>	3
<u>IV. Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea</u>	3
<u>V. Borsa di studio per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66%</u>	4
<u>VI. Durata degli interventi</u>	5
<u>VII. Requisiti economici</u>	6
<u>VIII. Requisiti di merito</u>	6
<u>IX. Classificazione degli studenti per comune di residenza</u>	7
<u>X. Determinazione importi Borse di studio</u>	8
<u>XI. Tariffazione dei servizi</u>	8
<u>XII. Rideterminazione degli importi delle Borse di studio; altre tipologie di servizi</u>	9
<u>XIII. Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso</u> ..	10
<u>XIV. Formulazione delle graduatorie degli idonei</u>	11
<u>XV. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa</u> ..	12
<u>XVI. Residenze</u>	12
<u>XVII. Mobilità internazionale</u>	12
<u>XVIII. Interventi straordinari</u>	13
<u>XIX. Disposizione finale</u>	13

Premessa

La seguente programmazione nasce in un periodo particolare del diritto allo studio universitario in Campania.

Pur essendo rimasto immutato il contesto normativo di riferimento, in Campania sono cambiate le modalità organizzative dei soggetti gestori del DSU.

Solo da pochi mesi, infatti e in applicazione della LR 21/02, i preesistenti Enti per il Diritto allo studio Universitario sono stati trasformati in Aziende, con la sola esclusione di quello di Salerno, che è attualmente commissariato ed è in fase di scioglimento.

Per questo motivo è apparso opportuno all'Ente Regione proporre, in questo primo anno, una programmazione prevalentemente di indirizzo, che, a differenza di quelle precedenti, lasciasse, pur nel dettato della norma nazionale e regionale, maggior autonomia.

L'obiettivo è quello di poter innovare nella continuità affidando ai nuovi Organismi di Gestione del DSU un'autonomia responsabile con cui costruire le premesse per un coeso ed efficace sistema regionale del Diritto allo studio universitario.

I. Normativa di riferimento

1. I criteri per la elaborazione da parte degli Organismi di Gestione DSU dei bandi di concorso delle borse di studio destinate a studenti universitari per l'A.A. 2006/2007 sono determinati ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari"; dal DPCM 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", dal DM 23 febbraio 2006 che ha confermato la vigenza per l'A.A. 2006/2007 del DPCM 9 aprile 2001 e dalla Legge regionale n. 21 del 2002.
2. La presente programmazione è relativa alle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA), indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM. 9 aprile 2001 (borse di studio, servizio alloggio, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale), nonché al servizio mensa.
3. Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania (di seguito solo Università).

II. Copertura finanziaria del DSU

1. La copertura finanziaria per l'attuazione del DSU è garantita nel Bilancio di previsione della Regione Campania per il 2006, dallo stanziamento dell'U.P.B. 3.10.28 appostato nei capitoli 4804; 4806; 4810; 4814; 4816:
 - a. Il capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite agli Organismi di Gestione del DSU con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo.
 - b. Il capitolo 4806 finanzia spese integrative a favore degli Organismi di Gestione del DSU. Si tratta di spese obbligatorie assegnate in relazione ai bilanci preventivi degli Organismi di Gestione medesimi
 - c. Il capitolo 4810, è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e prestiti d'onore.
 - d. Il capitolo 4814 finanzia spese di investimento per gli Organismi di Gestione del DSU in relazione alle loro esigenze manifestate e compatibilmente alle risorse
 - e. Il capitolo 4816, costituito dai trasferimenti ministeriali, finanzia le borse di studio e i prestiti d'onore.

2. Gli Organismi di Gestione DSU i cui bilanci presentino avanzi sulle attività, possono destinarne parte all'incremento del fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001.

III. Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, coloro che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficino delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n°210, art. 4), delle Università.
2. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi PSA sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 laddove ancora in essere.
3. Agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
4. Subordinatamente all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, gli Organismi di Gestione DSU possono ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti extraeuropei che a vario titolo frequentino corsi presso gli Atenei della Campania alle condizioni fissate dagli Organismi di Gestione del DSU.

IV. Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, del DPCM del 9 aprile 2001, art. 13, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, alla concessione della borsa di studio e/o a posti letto nelle residenze.
2. In base al D.P.R. 31.08.1999, n. 394 la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità previste dal vigente DPCM e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed attestante:
 - a. la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
 - b. l'attività svolta da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;
 - c. il patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare con specificata la superficie in metri quadri; in assenza, andrà espressamente specificato nella documentazione.
3. Sono considerati cittadini stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'Human Development Reporter delle Nazioni Unite, di cui alla seguente tabella (Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica dell'8/05/2001 e successivo di integrazione del 21/03/2002) gli studenti provenienti da:

NAZIONE	NAZIONE	NAZIONE
Afghanistan	Angola	Bangladesh

Benin	Bhutan	Burckina Faso
Burundi	Cambogia	Capo Verde
Chad	Comoros	Congo (Repubblica Democratica)
Costa D'Avorio	Eritrea	Etiopia
Gambia	Gibuti	Guinea
Guinea-Bissau	Guinea Equatoriale	Haiti
Kiribati	Lao People's Dem.Rep.	Laos
Lesotho	Liberia	Madagascar
Malati	Maldives	Mali
Mauritania	Mozambico	Myanmar
Nepal	Niger	Nigeria
Pakistan	Repubblica Centro Africa	Rwanda
Samoa	Sao Tome and Principe	Senegal
Sierra Leone	Salomon Islands	Somalia
Sudan	Tanzania	Togo
Tuvalu	Uganda	Vanatu
Yemen	Zambia	

Elaborazione dati tratti da: Rapporto 2001 sullo Sviluppo Umano, edito da United Nations Development Programme (UNDP)

4. La valutazione della condizione economica degli studenti di cui al punto precedente è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno corsi di cui al paragrafo III, **Destinatari degli Interventi**, punto 1, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale potrà essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca

V. Borsa di studio per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66%

1. Gli Organismi di Gestione DSU si adoperano per favorire l'accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dagli studenti diversamente abili, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il conseguimento di tale finalità gli Organismi di Gestione DSU promuovono le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.
2. Per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66% e la cui percentuale di invalidità è desunta da idonea certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'ente tenuto al riconoscimento di detta invalidità, sono previste le seguenti generali disposizioni:
 - a) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici a partire dall'anno di prima immatricolazione è :
 - nove semestri per i corsi di laurea;
 - sette semestri per i corsi di laurea specialistica o magistrale;
 - quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;

- b) per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 % delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.
 - c) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli indicati nel paragrafo VII **Requisiti di merito**.
 - d) agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della seconda rata della borsa e per l'eventuale revoca della stessa.
 - e) per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.
3. Compatibilmente alle risorse disponibili, gli Organismi di Gestione DSU possono aumentare l'importo della borsa di studio al fine di attivare gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.
4. Gli Organismi di Gestione DSU possono altresì valutare, sulla base di idonea documentazione, di intervenire, in situazioni di disabilità di particolare gravità e specificità, mediante l'erogazione di benefici o servizi appositamente individuati, superando, se del caso, i valori degli indicatori economici.

VI. Durata degli interventi

1. I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di corsi di cui ai precedenti punti 1 e 2 del paragrafo III **Destinatari degli interventi** nelle seguenti modalità:
- a. agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - b. agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - c. agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale o specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - d. agli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli

studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2006, l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;

- e. agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
2. Lo studente che nell'A.A. 2006/2007 è iscritto all'ultimo anno di un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica e specialistica a ciclo unico, beneficiario per il medesimo anno di borsa di studio e che si laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e comunque entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
 3. Le borse di studio assegnate dagli Organismi di Gestione DSU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, tranne che con quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, così come previsto dalla Legge 390/91, art. 7, comma 1, lettera d) e quelli concessi ai sensi del paragrafo XVIII **Interventi straordinari**

VII. Requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell' ISEE, di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base de criteri di selezione individuati dall DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'accesso alle borse di studio, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di € 14.500,00. Sono esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISPE) superi il limite di € 24.500,00.
3. Ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE, il richiedente la borsa di studio presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'ISEE e/o l'Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) sono definiti sulla base di quanto previsto dal DPCM, ivi compreso la determinazione di nucleo familiare convenzionale.
5. Nel caso di assenza di redditi nell'anno 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2bis, (norme integrate DLgs 109/98; 130/2000), il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, da parte dell'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle PSA, con quello di altro soggetto che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

VIII. Requisiti di merito

1. I requisiti di merito sono definiti dagli articoli 4 e 6 del DPCM 9.4.2001. In particolare per:
 - a. **Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico**, si applicano per l'erogazione della I rata i commi 1 e 2 dell'art. 4, della II rata i commi 1 e 2 dell'art. 6 e per la revoca della borsa il comma 3 dell'art. 6. La scadenza del 30 novembre prevista per il conseguimento di almeno 20 crediti, può essere prorogata di non oltre 3 mesi per casi eccezionali dagli Organismi di Gestione;
 - b. **Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale** si applica per l'erogazione della I rata il comma 3 dell'art. 4, della II rata i commi 1 e 2 dell'art. 6 e per la revoca della borsa il comma 3 dell'art. 6. La

scadenza del 30 novembre prevista per il conseguimento di almeno 20 crediti, può essere prorogata di non oltre 3 mesi per casi eccezionali dagli Organismi di Gestione;

- c. **Iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione** si applica il comma 4 dell'art. 4;
- d. **Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea** si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti di merito definiti dal comma 4 dell'art. 6;
- e. **Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico** si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti di merito definiti dal comma 5 dell'art. 6;
- f. **Iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione** si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti definiti dal comma 10 dell'art. 6;
- g. **Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del DPCM 9.4.2001 e successive integrazioni e modificazioni**
 - i. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti in possesso dei requisiti di merito previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
 - ii. Per l'accesso alle borse di studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, sono richiesti i requisiti di merito risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza.
- h. **Partecipanti ai programmi di mobilità internazionale**
 - i. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, gli Organismi di Gestione DSU, ai fini della valutazione del merito, tengono conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei.

2. I crediti formativi sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti i bonus definiti dal comma 6 dell'art. 6 DPCM secondo le modalità previste dai commi 6 e 7 dello stesso articolo.

IX. Classificazione degli studenti per comune di residenza

1. Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 Aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c.
2. Per studente *in sede* si intende studente residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei comuni confinanti;
3. Per studente *fuori sede* si intende lo studente il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune distante almeno **30 km** dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole o sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che,

pertanto, prende alloggio, **a titolo oneroso**, nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, **per un periodo non inferiore a dieci mesi**.

4. Per studente *pendolare* si intende lo studente non rientrante nei due casi precedenti.

X. Determinazione importi Borse di studio.

1. La Tabella 1 riporta gli importi della borsa di studio annuale, diversificati in base alla posizione reddituale dello studente.

ISEE		Valore della borsa in euro		
Reddito(R)*		Fuori sede	Pendolare	In sede
R ≤ ai 2/3 soglia	€ 9.700,00	€ 4.370,00	€ 2.410,00	€ 1.650,00
R ≤ ai 7/9 soglia	€ 11.300,00	€ 4.160,00	€ 2.250,00	€ 1.500,00
R ≤ agli 8/9 soglia	€ 12.900,00	€ 3.950,00	€ 2.100,00	€ 1.340,00
R = soglia	€ 14.500,00	€ 3.740,00	€ 1.940,00	€ 1.190,00

(*) arrotondamento alle centinaia

2. Per gli studenti in sede alla borsa di studio definita secondo la tabella 1 si aggiunge la fruizione di un pasto giornaliero gratuito su base annua, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera c del DPCM 9/04/2001.
3. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione
4. L'importo in denaro della borsa di studio è erogato, ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, in due rate semestrali e sulla base delle effettive assegnazioni regionali: la prima entro il 31 dicembre 2006, la seconda, per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il 30 giugno 2007 e, per gli iscritti al primo anno di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, al conseguimento, entro il 10 agosto 2007, di 20 crediti.
5. L'attribuzione della borsa relativa al settimo semestre è disciplinata secondo le modalità fissate dai bandi emessi dagli Organismi di gestione in coerenza all'art.3, c. 4; lettere a, b, c; art. 6 cc 4, 5 del citato DPCM.

XI. Tariffazione dei servizi

1. Per l'anno accademico 2006/2007, ai fini della tariffazione del Servizio Mensa, nelle sue diverse tipologie di erogazione, sono individuate due categorie.

- **I Categoria**

- i. Fanno parte della prima categoria tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.
- ii. A tal fine gli studenti producono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, che sintetizzi le condizioni reddituali del nucleo familiare convenzionale e la situazione di merito. Nel caso in cui la dichiarazione non sia prodotta, gli studenti sono collocati nella seconda categoria.
- iii. Alla prima categoria appartengono altresì gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano di cui al paragrafo IV, **Borsa di studio per studenti**

stranieri [...] se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.

- iv. Il servizio verrà fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 1,5 € per pasto tradizionale e 1 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

• **Il Categoria**

- i. Questa categoria comprende tutti gli studenti non rientranti nella prima.
- ii. Il servizio mensa è fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 2,5 € per pasto tradizionale e 2 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).
- iii. Sono inclusi in questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

2. Per l'anno accademico 2006/2007, ai fini della tariffazione del Servizio Alloggio, sono individuate due categorie sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, come di seguito riportate:

- **I Categoria** - per standard qualitativi non rientranti nell'ottimale offerto, al costo di 1.000 € in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.
- **Il Categoria** - per standard qualitativi ottimali offerti, al costo di 1.500 € in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.

3. Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, gli Organismi di Gestione del DSU possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni. La tariffa minima, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio con esclusione delle spese di personale ed ammortamenti.

XII. Rideterminazione degli importi delle Borse di studio; altre tipologie di servizi.

1. Nel caso in cui gli Organismi di Gestione DSU siano in grado di assicurare il servizio mensa e/o servizio alloggio l'importo della borsa viene ridotto ed è così rideterminato:

	Servizio assicurato		Importo borsa rideterminato
studenti fuori sede	Alloggio	+	2.870
	vitto (un pasto giornaliero solo pranzo)	+	3.770
	alloggio e vitto (1 pasto giornaliero, solo pranzo)	+	2.270

2. Gli Organismi di Gestione del DSU possono ridurre la borsa di 600 euro/anno per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, con le stesse modalità.
3. Gli Organismi di Gestione del DSU, nel caso in cui le tipologie e gli standard qualitativi dei servizi offerti non siano omogenei, possono applicare alle borse di studio indicate nella Tabella 1 le seguenti detrazioni:

studenti fuori sede	Alloggio		detrazione
	per standard ottimale offerto		1.500,00 €
	per standard non rientranti nell'ottimale offerto		1.000,00 €

studenti fuori sede	Mensa	detrazione
	per n. 2 pasti completi tradizionali	1.200,00€
	per n. 1 pasto completo tradizionale	600,00€
	per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari),	900,00€
	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	450,00€
	per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo	1.050,00€
Studenti pendolari	Mensa	detrazione
	per n. 1 pasto completo tradizionale	600,00€
	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	450,00€

4. Alle borse di studio, da erogare in due rate semestrali si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6/4/95 relativa al "Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari Legge 2/12/91, n. 390 e Legge 13/8/84, n. 476".
5. Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della legge 23/12/2000, n°388.
6. Gli Organismi di Gestione DSU possono realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti previste dall'art. 13 della L. 390/91. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, gli Organismi di gestione attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
7. Gli Organismi di gestione possono attivare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità anche attraverso il sito web, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. Gli Organismi di gestione possono provvedere, inoltre, indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti. Il risultato di tali indagini nonché le attività promosse ai sensi del presente punto viene annualmente trasmesso alla Regione.

XIII Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso

1. Gli Organismi di Gestione del DSU provvedono a pubblicare i bandi per le borse di studio ed i servizi abitativi almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza, predisponendo la relativa modulistica.
2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, vanno presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro le scadenze e secondo le modalità fissate dai bandi degli Organismi di Gestione DSU; secondo i termini previsti dall'art. 4, comma 12 del DPCM 9/4/2001.
3. Per gli iscritti ai corsi di laurea programmati a livello nazionale e per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, gli Organismi di gestione DSU prevedono, nei Bandi di concorso per l'assegnazione delle borse di studio, anche sulla base di intese con le Università di riferimento, termini per le scadenze tali da consentire ai potenziali aventi diritto di presentare la relativa domanda.
4. Per gli studenti iscritti per l'A.A. 2005/2006 all'ultimo anno del proprio corso di laurea e che prevedono di conseguire la laurea nel periodo 1 ottobre 2006 -31/03/2007 e che prevedono di iscriversi in tale periodo per l'A.A. 2006/2007, al primo anno dei corsi di laurea

specialistica o magistrale, gli Organismi di Gestione DSU predispongono nei Bandi apposite modalità per la presentazione delle domande.

5. Gli Organismi di gestione DSU fissano i termini per la richiesta delle borse e la fruizione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti degli studenti richiedenti, ivi compresi la presentazione unica sostitutiva, al paragrafo VII, **Requisiti economici**, in maniera tale che le procedure amministrative adottate siano completate entro il 31 ottobre 2006 con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
6. Gli Organismi di Gestione DSU, in coordinamento con gli Atenei, si dotano di loro procedure per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. Deve essere almeno garantito il controllo a campione del 20% di tutti gli idonei alla borsa di studio. Le verifiche per il merito dichiarato vanno effettuate sulla totalità degli studenti beneficiari.

XIV. Formulazione delle graduatorie degli idonei

1. Gli Organismi di Gestione DSU provvedono a ripartire i fondi destinati alle borse di studio, in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31 marzo 2006, per ciascun corso di laurea, di cui all'art.III, e, laddove non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procedono alla definizione di graduatorie per la concessione dei benefici sulla base delle seguenti modalità:
 - a. per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea di cui all'art.III, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In presenza di studenti iscritti a corsi di laurea, di cui all'art.III, gli Organismi di Gestione DSU prevedono, poi, elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca.
 - b. per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, di cui all'art.III, attraverso approvazione di graduatoria di merito. La graduatoria è redatta sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del DPCM e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, sono individuati un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.
2. A parità di merito, viene riconosciuta precedenza, nell'ordine:
 - a. alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare convenzionale, in ordine crescente;
 - b. ai beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
 - c. agli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione
 - d. al più giovane d'età.
3. Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti e vengono pubblicate entro il 31 ottobre per le borse di studio. La disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari è garantita entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

XV. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa.

1. Per i candidati che risultino vincitori del concorso è previsto:
 - a. l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti della definita tariffazione dei servizi;
 - b. l'assegnazione di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se richiesto e se disponibile;
 - c. l'accesso al servizio ristorazione
 - d. l'assegnazione contributi per la mobilità internazionale, se richiesti
 - e. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge 24/12/1993, n. 537;
 - f. il rimborso della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00)

2. Per i candidati che risultino idonei ma non assegnatari della borsa, è previsto:
 - a) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati e di cui all'art. 5, comma 2 l. n. 537/1993 cit.;
 - b) il rimborso della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00)
 - c) l'ammissione al servizio alloggio nei limiti delle disponibilità;
 - d) l'accesso al servizio ristorazione.

XVI. Residenze

1. Gli Organismi di Gestione DSU assumono, laddove possibile, come criteri di riparto dei posti letto disponibili nelle residenze i medesimi adoperati per il riparto delle borse di studio.
2. Gli Organismi di Gestione DSU, esaurite le graduatorie degli assegnatari di posto alloggio, ove si trovino in presenza di posti disponibili, possono ammettervi gratuitamente gli studenti fuori sede idonei, ma non beneficiari, al concorso borse di studi.
3. Gli Organismi di gestione regolano le condizioni di permanenza degli studenti iscritti al I anno che non hanno conseguito i requisiti di merito per l'ottenimento della II rata e per quelli che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato.

XVII. Mobilità internazionale

1. Gli studenti, beneficiari di borsa di studio degli Organismi di Gestione DSU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari.
2. L'integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
3. A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, gli Organismi di Gestione DSU, provvedono ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a € 500, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università Campane che promuovano il programma di mobilità, indipendentemente dal

paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di andata e ritorno è concesso sino all'importo di €100 per i paesi europei e sino all'importo di € 500 per i paesi extraeuropei.

4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui al punto IV può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
5. I contributi sono erogati, ove possibile, in due soluzioni; la seconda è erogata previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.
6. Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, gli Organismi di Gestione DSU si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinate al sostegno di tale attività, perseguendo l'obiettivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto ivi compreso gli idonei non beneficiari.

XVIII. Interventi straordinari

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, gli Organismi di Gestione DSU possono prevedere, assumere e attivare interventi straordinari che devono avere il carattere di non ricorrenza, da destinare a studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolari e documentate situazioni di disagio a causa di gravi motivi compromettenti la prosecuzione degli studi.

XIX. Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente esplicitato nella presente programmazione valgono le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.